



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18034

Torino, 25 luglio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 24.7.2018 a S. Pietro del Gallo tra Centro Incontri e Canalese (serie C1);
- Rilevato in fatto che il giocatore BRIGNONE Stefano (Centro Incontri) è stato ammonito per avere ripetutamente conversato con persone del pubblico, dopo essere stato verbalmente richiamato per analogo comportamento;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BRIGNONE Stefano (Centro Incontri) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.2 del Reg. Fed. di Giustizia);

infligge al giocatore BRIGNONE Stefano (Centro Incontri) la sanzione pecuniaria di Euro 60.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino